

AL PRESIDENTE DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA
- DOTT. MARIO CIVETTA

OGGETTO: Ritenute d'acconto operate sui corrispettivi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio. Richiesta dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Con riferimento alla richiesta formulata da codesto Ordine con lettera pervenuta in data 26 luglio 2013, in relazione alla possibilità di scomputare nella dichiarazione dei redditi le ritenute d'acconto erroneamente subite dai contribuenti "nuovi minimi", anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013 (ritenute operate dalle banche sui bonifici per spese di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica), si rappresenta che con la risoluzione n. 55/E del 5 agosto scorso l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è consentito recuperare direttamente nel modello Unico Persone Fisiche 2013 tutte le ritenute d'acconto erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio.

Lo scomputo delle ritenute, da effettuarsi con le stesse modalità descritte nella citata risoluzione n. 47/E, potrà avvenire a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta e che i contribuenti abbiano effettuato tutti gli adempimenti previsti per l'applicazione del regime fiscale agevolato.

IL DIRETTORE CENTRALE


Paolo Savini